Disegno di legge

Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

INDICE

Art. 1 - *Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)*

Art. 2 - *Inserimento dell'articolo 6.1 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

Art. 3 - *Inserimento dell'articolo 6 bis 1 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

Art. 4 - *Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

Art. 5 - *Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

Art. 6 - *Inserimento dell'articolo 9 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

Art. 7 - *Inserimento dell'articolo 9 ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002*

Art. 8 - *Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

Art. 9 - *Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

1. L'articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 6
Società per lo sviluppo del turismo

1. Al fine di favorire la crescita competitiva dell'offerta turistica e la qualificazione dell'attività di promozione turistica, la Provincia nell'ambito degli interventi di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni provinciali di cui all'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 è autorizzata a promuovere la costituzione e a partecipare al capitale di una società per azioni denominata Società per lo sviluppo del turismo, di seguito denominata società, con compiti di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema turistico provinciale, anche per quanto attiene la valorizzazione della montagna, nonché delle attività alpinistiche, sciistiche ed escursionistiche nel rispetto della compatibilità ambientale.

2. La società di cui al comma 1 attua i seguenti interventi:

a) realizzazione**,** coordinamento ed integrazione delle attività finalizzate al marketing turistico-territoriale del Trentino, in Italia e all'estero;
b) sviluppo e commercializzazione dell'offerta turistica provinciale, al fine di aumentare e

qualificare i flussi turistici verso il Trentino;

c) promozione di un sistema di valorizzazione integrata delle risorse turistiche, volto all'incremento dei flussi turistici, all'ampliamento, alla diversificazione e alla qualificazione dell'offerta turistica, anche per quanto attiene l'offerta termale trentina;
d) coordinamento delle azioni finalizzate alla promozione turistica, allo sviluppo sostenibile e qualificato del territorio, nonché all'aggregazione di soggetti pubblici e privati;
e) creazione e consolidamento di prodotti turistici in funzione dell'andamento della domanda turistica sui mercati nazionali ed esteri;
f) salvaguardia e valorizzazione della montagna, delle attività alpinistiche, sciistiche ed escursionistiche, nonché dei soggetti che operano nel settore della montagna, anche attraverso la promozione delle tradizioni e delle risorse legate al turismo, alla qualità ambientale, all'economia compatibile con l'ecosistema e la realizzazione di attività educative, nonché di percorsi formativi qualificati indirizzati alle figure professionali specificamente legate al mondo della montagna, nonché la promozione di progetti a valenza interregionale ed internazionale anche tramite l'accesso a fondi e programmi europei, al fine della crescita della qualità dell'offerta turistica trentina;
g) collaborazione con il sistema dell'istruzione e dell'Università, ed in particolare con il sistema della formazione professionale dedicata al turismo, anche attraverso società operanti nel settore formativo, al fine di qualificare al meglio i giovani trentini che intendano formarsi per un impiego nel comparto turistico;
h) verifica dell'impatto delle azioni adottate nel settore turistico, che beneficiano del sostegno pubblico in termini di efficacia ed efficienza delle stesse;
i) effettuazione di studi, indagini e ricerche volti a raccogliere elementi utili per l'impostazione e la successiva verifica dell'efficacia dell'attività promozionale, nonché per la conoscenza, l'organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche provinciali.

3. La società promuove l'immagine turistica provinciale sui mercati mondiali, anche attraverso le moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed il coordinamento degli interventi promossi dagli enti locali, dalle imprese del settore turistico in forma singola o associata, dalle associazioni imprenditoriali di categoria, dalle associazioni pro loco e loro consorzi, nonché da altri soggetti che abbiano come scopo il perseguimento della qualificazione dell'offerta turistica, nonché lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Promuove, inoltre, l'integrazione tra differenti tipologie di turismo, anche in funzione della destagionalizzazione, nonché la valorizzazione delle risorse turistiche a garanzia della fruizione del patrimonio ambientale, paesaggistico, termale, culturale, storico, artistico ed enogastronomico locale.

4. La Provincia è autorizzata a promuovere la costituzione o a partecipare alla predetta società a condizione che lo schema di atto costitutivo e di statuto siano approvati preventivamente dalla Giunta provinciale e che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano:

a) la realizzazione delle attività finalizzate al marketing turistico-territoriale del Trentino, in Italia e all'estero;
b) la partecipazione della Provincia in misura superiore al 50 per cento del capitale sociale, anche in caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili;
c) la partecipazione al consiglio di amministrazione della società del componente della Giunta provinciale cui sono attribuiti gli affari in materia di promozione turistica;
d) la possibilità di partecipare alla società da parte di altri soggetti pubblici;
e) una composizione del consiglio di amministrazione tale da garantire l'espressione dei soggetti indicati nell'articolo 9 e delle associazioni maggiormente rappresentative dell'offerta turistica trentina;
f) la designazione di un componente del collegio sindacale da parte delle minoranze del Consiglio provinciale.

5. Qualora il componente di cui alla lettera c) del comma 4 ricopra la carica di presidente della società non si configurano cause di incompatibilità ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della

legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale).

6. La Provincia affida la gestione del marketing turistico-territoriale del Trentino alla società mediante convenzione da sottoscrivere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la quale prevede:

a) gli interventi da realizzare nel periodo di validità della convenzione e i relativi criteri di programmazione;

b) il parere obbligatorio e non vincolante dei soggetti di cui agli articoli 9 e 12 quater, comma 3, sui programmi di attività della società;

c) la definizione dei rapporti finanziari fra la Provincia e la società.

7. La Provincia è autorizzata a partecipare al capitale della società nel limite dell'importo di 100.000,00 euro.

8. La Provincia adotta con deliberazione le misure organizzative relative alla riorganizzazione delle attività del marketing turistico-territoriale e alla ridefinizione dell'assetto societario previste da questo articolo, ivi compresa la disciplina transitoria e la decorrenza del trasferimento dei rapporti giuridici in essere e del personale della soppressa società di promozione del marketing turistico-territoriale del Trentino, nonché della Fondazione Accademia della montagna del Trentino.

9. La deliberazione di cui al comma 8 disciplina le modalità per il coordinamento dei compiti affidati alla società ai sensi di questo articolo con quelli attribuiti ad altre strutture organizzative provinciali.

10. Ai fini del processo di riorganizzazione societaria previsto da questo articolo la Provincia promuove forme di consultazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale, con i soggetti che operano nell'ambito delle attività economiche, professionali, formative e culturali della montagna, nonché con gli altri soggetti interessati di cui alla legge provinciale sulla promozione turistica.

11. La Provincia concede contributi alla società per il suo funzionamento."

Art. 2

Inserimento dell'articolo 6.1 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002

1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

"Art. 6.1

Disciplina attuativa del marketing turistico-territoriale del Trentino

1. La Giunta provinciale adotta la deliberazione di cui all'articolo 6, comma 8, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione della medesima."

Art. 3

Inserimento dell'articolo 6 bis 1 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002

1. Dopo l'articolo 6 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis 1

Comitato di coordinamento per la promozione turistica integrata

1. La Provincia istituisce il comitato di coordinamento per la promozione turistica integrata.

2. Il comitato svolge funzioni di concertazione delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione turistica con compiti di studio e ricerca relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica locale anche in relazione alla realizzazione di un sistema provinciale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche, di sviluppo dei processi di aggregazione tra soggetti pubblici e privati, ivi compresi eventuali accorpamenti e fusioni dei soggetti di cui all'articolo 9, nonché di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche in materia di turismo.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2 il comitato formula proposte volte a superare eventuali carenze ed inadeguatezze organizzative e funzionali ostative al corretto e celere svolgimento dell'azione amministrativa anche per quanto attiene alla riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese secondo quanto previsto dall'articolo 40 quinquies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), con particolare riguardo al settore del turismo.

4. Il comitato è composto:

a) dall'assessore competente in materia di turismo o suo delegato;
b) dal presidente della società per lo sviluppo del turismo o suo delegato;
c) da due rappresentanti del marketing turistico-territoriale d'ambito;
d) da due rappresentanti delle associazioni pro loco e loro consorzi;
e) da due rappresentanti individuati dal Consiglio delle autonomie locali;
f) da due rappresentanti nominati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo;
g) da un rappresentante nominato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. I componenti del comitato restano in carica per la durata della legislatura. Ad essi non compete alcun compenso o rimborso spesa.

6. Ai lavori del comitato possono partecipare, su richiesta del presidente, in relazione ai temi trattati nelle singole riunioni e in aggiunta ai componenti funzionari della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche e soggetti esterni.

7. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di funzionamento del comitato e la struttura competente in ordine agli adempimenti istruttori di supporto."

Art 4

Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le seguenti parole: ", che possono formulare osservazioni. La Giunta provinciale motiva adeguatamente il mancato accoglimento delle stesse."

Art 5

Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002

1. All'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia riconosce con proprio provvedimento, sulla base dei criteri definiti nelle linee guida, le aggregazioni rappresentative dei soggetti pubblici e privati operanti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, denominate agenzie per il turismo (APT) ed operanti nell'ambito di contesti turistici omogenei comprendenti territori caratterizzati dall'offerta integrata di località turistiche, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, e

dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate; tali soggetti hanno compiti di sviluppo dell'economia turistica, di valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche dei contesti di appartenenza, nonché di qualificazione e innovazione dei prodotti, dei servizi turistici locali e del sistema integrato dell'offerta turistica.";

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. Per i fini di cui al comma 1 le APT realizzano le seguenti attività:

a) predisposizione e attuazione di progetti di marketing turistico sui mercati turistici nazionale ed estero, ai fini della promozione dell'immagine e dei prodotti turistici del proprio territorio in stretto coordinamento con la società di cui all'articolo 6;
b) raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando e coordinando sul proprio territorio gli uffici di cui all'articolo 9 ter;
c) promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché di manifestazioni dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;
d) assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, di intrattenimento e svago nel territorio di rispettiva competenza;
e) attività di collaborazione con il sistema informatico-informativo provinciale, nonché con il portale turistico provinciale, utilizzandone direttamente le funzioni e interfacciando i propri sistemi informatici;
f) partecipazione a progetti di promozione turistica interambito anche in collaborazione con la società di cui all'articolo 6 e con i club di prodotto."

c) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti:

"1 ter. Le APT possono inoltre realizzare le seguenti attività:

a) attività di commercializzazione dei prodotti turistici del territorio e di promozione di pacchetti di offerta turistica anche in collaborazione con gli operatori del settore e con i club di prodotto;
b) attività di formazione degli operatori turistici, in stretta collaborazione con le varie categorie turistiche operanti sul proprio territorio, nonché di assistenza per il marketing dell'impresa turistica;
c) gestione di impianti sportivi, culturali, d'interesse turistico, nonché di sedi congressuali presenti sul proprio territorio;
d) iniziative di qualificazione dell'offerta turistica locale in collaborazione con i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio anche in modo coordinato con la società di cui all’articolo 6.

1 quater. L'attività di cui al comma 1 ter, lettera a), può essere svolta dai soggetti di cui al comma 1 anche in via indiretta secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione di questa legge.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La Provincia stabilisce con deliberazione da sottoporre al parere della competente commissione permanente del Consiglio Provinciale e al tavolo di concertazione turistica, i criteri e le modalità per la concessione ai soggetti di cui al comma 1 di finanziamenti per la realizzazione delle attività previste da questo articolo ad eccezione della lettera a) del comma 1 ter, nella misura non superiore al 90 per cento della spesa ammessa, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) livello quali-quantitativo del programma di sviluppo complessivo delle attività da svolgere e di progetti specifici, anche in funzione della loro attitudine a rappresentare l'offerta turistica dell'ambito;
b) adeguatezza delle risorse provenienti da autofinanziamento anche in relazione alle potenzialità di sviluppo dell'economia d'ambito;
c) adeguatezza del programma di attività da svolgere in funzione dell'attivazione di specifici progetti o iniziative per la valorizzazione turistica del territorio;
d) capacità di coinvolgimento degli operatori pubblici e privati presenti sul territorio;

e) capacità di coordinamento con la società di cui all'articolo 6.";
e) il comma 8.1. è sostituito dal seguente:

"8.1. La deliberazione di cui al comma 8 disciplina, altresì, i termini e le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 4, nonchè i criteri per il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo. Ai fini della concessione dei contributi i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa dell'attività di cui alla lettera a) del comma 1 ter."

Art 6

Inserimento dell'articolo 9 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002

1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

Articolazione organizzativa delle APT

1. Le APT sono costituite come soggetti di diritto privato nelle forme previste dal codice civile.
2. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 9, l'atto costitutivo, nel rispetto di quanto previsto dal codice civile e della disciplina di cui al comma 3, deve, comunque, prevedere tra gli organi dei soggetti di cui al comma 1 il direttore e il collegio dei revisori dei conti.
3. Il regolamento di esecuzione di questa legge disciplina le attività, l'organizzazione e il funzionamento delle APT ed in particolare:

a) la nomina del direttore, quale responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione dell'attività e dei programmi dell'APT, cui sono affidati i poteri di amministrazione, ad esclusione di quanto espressamente attribuito al consiglio di amministrazione e al suo presidente, e la sua assunzione con contratto di diritto privato, previo esperimento di procedura selettiva tra persone in possesso di laurea con comprovata esperienza pluriennale maturata nell'ambito turistico;
b) i criteri di determinazione da parte dell'assemblea dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e del collegio dei revisori dei conti, costituito da non più di tre membri in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.

4. La carica di presidente dei soggetti di cui al comma 1 è incompatibile con la carica di presidente della comunità."

Art 7

Inserimento dell'articolo 9 ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002

1. Dopo l'articolo 9 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

"Art. 9 ter

Uffici di informazione e di accoglienza turistica

1. L'istituzione di uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) e l'uso della relativa denominazione sono soggetti ad autorizzazione della Provincia.

2. Possono provvedere all'istituzione di IAT di norma i soggetti di cui all'articolo 9 e in casi particolari previsti dal regolamento di esecuzione di questa legge gli enti locali e le associazioni pro loco.

3. I soggetti di cui all'articolo 9 possono con apposita convenzione affidare la gestione degli IAT da esse istituiti alle associazioni pro loco, ad organismi associativi di sviluppo turistico locale, nonché ad enti gestori di servizi di interesse pubblico.

4. Gli IAT riconosciuti possono utilizzare il segno distintivo IAT conforme al modello grafico approvato dalla Provincia."

Art 8

Inserimento dell'articolo 9 quater della legge provinciale sulla promozione turistica 2002

1. Dopo l'articolo 9 ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

"Art. 9 quater

Interventi ulteriori all'informazione ed accoglienza turistica

1. Interventi ulteriori all'informazione ed accoglienza turistica di cui all'articolo 9 possono essere affidati in convenzione a soggetti privati dell'ambito territoriale di riferimento.
2. La Giunta provinciale individua con deliberazione i criteri per l'affidamento degli interventi di cui al comma 1 a soggetti privati, che siano adeguatamente rappresentativi dei soggetti operanti nel settore turistico dell'ambito di riferimento dell'APT."

Art. 9

Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è sostituito dal seguente:

"1. Si definisce "bed and breakfast" l'ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola organizzazione familiare, utilizzano parte dell'edificio in cui risiedono, fino ad un massimo di sei camere, fornendo servizio di alloggio e di prima colazione. Il regolamento di esecuzione definisce i casi nei quali l'ospitalità "bed and breakfast" è consentita nell'edificio in cui è stato eletto domicilio."

Art. 10

Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. All'articolo 17 della legge provinciale n. 3 del 2006 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. L’incarico di presidente di comunità è incompatibile con la carica di presidente delle agenzie per il turismo (APT) di cui all’articolo 9 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)".